

Norme e tributi

Giovedì 20 Agosto 2009

1/2 LA SANATORIA PER COLF E BADANTI

- I percorsi per mettere in regola i lavoratori (italiani o stranieri) impiegati nell'assistenza o nell'aiuto della famiglia
- Gli esempi per non sbagliare: i modelli F24 per pagare il forfait e il facsimile della domanda all'Inps



SOMMARIO

Un'opportunità per rendere il lavoro più trasparente **LE PARTI** La domanda da persone ed enti di ospitalità I REQUISITI Due vincoli per mettere in regola 4 i clandestini LE DOMANDE Èpossibile sostituire l'istanza

LA PROCEDURA/1

per i «flussi»

Ricevuta protetta con i codici 4 anti-truffa

LA PROCEDURA/2

Il permesso di soggiorno va chiesto alla posta

IL MODELLO «Q»

Contratto
di soggiorno
a percorso
predefinito

In edicola



Un instant book sulle misure contro la crisi

■ In edicola con «Il Sole 24 Ore», a 6,90 euro più il prezzo del quotidiano, l'instant book sulla manovra. Sotto esame le principali novità: dalla Tremonti-ter per favorire gli investimenti allo scudo fiscale, dalla sanatoria delle colf alle novità che riguardano le pensioni e il lavoro. Il fascicolo dedica, poi, alcuni approfondimenti anche alle disposizioni che sono state introdotte con la legge Comunitaria. Il volume consente ai lettori di compiere un viaggio all'interno della manovra e di comprendere le scelte messe in campo dal legislatore. A guidare il lettore gli articoli degli esperti del Sole 24 Ore oltre a una serie di tabelle e grafici destinati a rendere più comprensibili le disposizioni che sono state inserite nel provvedimento.

Online

Colf e Badanti Le regole sulla sanatoria

0

II 20 e il 21 agosto in edicola con II Sole 24 ORE

Possibile inviare le domande sulla regolarizzazione

■ Esperti al lavoro sulla regolarizzazione di colf e badanti. Da oggi, infatti, sarà possibile inviare i propri quesiti sulla sanatoria agli esperti del Sole 24 Ore. Per spedire le richieste di chiarimento occorrerà accedere a un'area dedicata alla sanatoria partendo dal sito del Sole 24 Ore. Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicate sulle pagine del Sole 24 Ore, a partire da lunedì 24 agosto.

www.lavoro.gov.it	→
www.inps.it	→
www.interno.it	→
www.consulentidellavoro.it	→

LA SANATORIA PER COLF E BADANTI/1

" **24 ORE**

INSERTO A CURA DI Andrea Carli, Maria Carla De Cesari TESTI DI Silvia Bradaschia, Maria Carla De Cesari, Maria Rosa Gheido, Tommaso Siracusano

Prima puntata. La seconda parte della Guida verrà pubblicata domani, venerdì 21 agosto

Un'opportunità per rendere il lavoro più trasparente

Maria Carla De Cesari Maria Rosa Gheido

La sanatoria contenuta nella legge 102 (la conversione del Dl 78 con la manovra d'estate) riguarda colf e badanti che finora hanno lavorato in nero. Una condizione che può accomunare lavoratori/lavoratrici italiani, comunitari, extracomunitari, con un titolo per soggiornare nel nostro Paese oppure no. L'operazione-sanatoria si apre il 1° settembre e si chiude il 30 dello stesso mese, con un anticipo dei pagamenti del forfait da domani. Dovrebbe essere il tentativo di riportare trasparenza in un mercato, quello delle attività di supporto alla famiglia e dell'assistenza ai non autosufficienti, dove ci sono larghe fasce di sommerso e di evasione fiscale e contributiva.

Certo, far emergere una consistente quota di sommerso è tra le finalità dell'operazione. Anche se l'obiettivo principale, collegato alla sicurezza e alla necessità di riprendere il controllo di un territorio che sfugge ai censimenti ufficiali, è – inutile nasconderlo – regolarizzare centinaia di migliaia di lavoratori immigrati clandestini. Si tratta della presa d'atto, nel momento in cui si introduce il reato di clandestinità, che non si può compromettere l'equilibrio di famiglie che negli immigrati hanno un aiuto.

Ecco perché uno dei primi, significativi, effetti della procedura di emersione è la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico sia del datore di lavoro sia del lavoratore. Il comma 8 dell'articolo 1-ter della legge 102 stabilisce che dalla data della sua entrata in vigore (5 agosto) «fino alla conclusione del procedimento», sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi, nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore. Le violazioni che restano in stand by sono quelle relative a ingresso e soggiorno nel territorio nazionale e quelle per l'impiego di lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Nelle more della definizione del procedimento di emersione, lo straniero non può essere espulso. La salvaguardia non vale per gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o di terrorismo; oppure che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; o, ancora, che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati che prevedono l'arresto, obbligatorio o facoltativo, in flagranza.

Nella moratoria rientra, quindi, anche il reato «di clandestinità», introdotto dall'articolo 10-bis della legge 94/09, che contiene disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico e che prevede, dall'8 agosto, l'ammenda e l'espulsione dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in maniera illegali.

Il completamento della procedura, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, della comunicazione obbligatoria di assunzione all'Inps e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, sia per il datore sia per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni in materia di soggiorno e di lavoro irregolare, anche se «di natura previdenziale, assistenziale, fiscale o finanziario». Dunque, una copertura a tutto campo, garantita naturalmente anche a chi ha impiegato in nero lavoratori italiani e stranieri in regola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PARTI

LA DOMANDA DA PERSONE ED ENTI DI OSPITALITÀ

Tra i datori di lavoro sono esclusi i convitti con fine educativo Sono collaboratori familiari anche giardinieri e custodi a procedura per mettere in regola colf e badanti è stata disciplinata dall'articolo 1 ter della legge 102. La domanda deve essere presentata dai datori di lavoro, per far emergere i lavoratori che fanno lavoro domestico o attività di assistenza, anche a favore di componenti della famiglia, anche se non conviventi (per esempio, il figlio per la madre), in caso di non autosufficienza. Ma vediamo chi può accedere alla sanatoria e per quali lavoratori.

1

A chi è diretta la sanatoria che si apre dal 1° al

La sanatoria potrà essere chiesta dai datori di lavoro che occupano, in modo irregolare, personale per l'aiuto domestico e l'assistenza alle persone non autosufficienti.

2

Per chi si può chiedere la sanatoria?

Possono essere messi in regola colf e badanti, occupati in modo irregolare, italiani, comunitari, extracomunitari con un permesso di soggiorno che consente il lavoro subordinato nel nostro Paese ed extracomunitari clandestini. Sono esclusi gli extracomunitari destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna anche non definitiva. Infine, non sono ammessi gli stranieri segnalati per la non ammissione in Italia.

3

Che cosa vuol dire avere un permesso di soggiorno che consente di svolgere lavoro subordinato?

Si tratta di un permesso di soggiorno: per la-

voro subordinato non stagionale (fino alla scadenza con possibilità di rinnovo); lavoro autonomo (consente il lavoro subordinato); ricongiungimento familiare; motivo di studio (lavoro subordinato per un massimo di 20 ore settimanali). È escluso il permesso per motivi di turismo.

4

Il datore di lavoro che chiede la sanatoria può essere anche extracomunitario?

Sì. Il datore di lavoro può essere italiano, comunitario residente in Italia, extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno «lungo» (ex carta di soggiorno), extracomunitario in possesso di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario.

5

Possono accedere alla sanatoria anche enti o società?

Secondo la circolare 101/2009 dell'Inps i datori di lavoro possono anche essere persone giuridiche, vale a dire convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Rientrano anche le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non sono ammessi, per esempio, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, spiega l'Inps, ma è abbinata a finalità educative).



Quali sono le mansioni cui può essere destinato il personale domestico?

Secondo la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nel vademecum dedicato alla regolarizzazione, c'è la possibilità di regolarizzare: colf, badanti per persone non autosufficienti, cuochi, giardinieri, custodi, baby sitter, eccetera. Si possono regolarizzare tutte le figure professionali comprese nel settore domestico e reperibili nel Ccnl lavoro domestico del 13 febbraio 2007.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I REQUISITI

DUE VINCOLI PER METTERE IN REGOLA I CLANDESTINI

a possibilità di mettere in regola colf e badanti, prevista nella legge 102/2009, delinea due percorsi: da un lato la sanatoria per i clandestini – e l'attenzione è quella di evitare le regolarizzazioni fasulle – dall'altro, l'emersione del lavoro domestico in nero praticato da italiani, comunitari e extracomunitari che sono in Italia in modo regolare. Vediamo le differenze.

7

Quali rapporti di lavoro possono essere sanati?

Possono essere messi in regola i lavoratori con rapporto di lavoro in corso al 30 giugno da almeno tre mesi, cioè almeno dal 1° aprile 2009, senza interruzioni. Il rapporto di lavoro deve continuare al momento della domanda. Il datore di lavoro può regolarizzare anche periodi precedenti, anche se per questi non sono stati ancora definiti i costi. Occorre attendere le istruzioni del ministero del Lavoro e dell'Inps.

8

Il datore di lavoro, italiano, comunitario o extracomunitario con titolo i soggiorno di lungo periodo, deve avere requisiti di reddito per assumere una colf?

Per assumere una colf extracomunitaria clandestina, occorre avere un reddito (per il 2008) di almeno 20mila euro se nel nucleo familiare c'è una sola persona che percepisce reddito, 25mila nel caso di più persone con reddito.



Per assumere una badante clandestina servono gli stessi requisiti di reddito?

No. Per assumere una badante clandestina

non c'è alcun requisito di reddito, ma occorre un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o dal medico di famiglia che attesti la non autosufficienza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Quindi occorre che il certificato medico «giustifichi» l'inizio del contratto. Non occorre altra documentazione nel caso di cittadini già riconosciuti invalidi.

10

Nel caso in cui il lavoratore sia italiano, comunitario, per esempio rumeno o polacco, oppure extracomunitario regolare occorre rispettare requisiti di reddito o presentare il certificato di non autosufficienza?

No, in questi casi non ci sono requisiti di reddito e non è previsto il certificato sulla non autosufficienza. Basta la volontà del datore di lavoro di far emergere il lavoro nero.

11

Si possono mettere in regola più persone?

Nel caso di lavoratori immigrati clandestini ogni famiglia può mettere in regola una colf. Se c'è necessità di assistenza, per sé o per familiari non autosufficienti, si possono fare emergere una o anche due badanti. Ma in quest'ultimo caso occorre che il medico attesti la necessità di assistenza da parte di due persone. Dunque, ogni famiglia può far emergere fino a tre lavoratori clandestini. Questo limite non vale nel caso di regolarizzazione per lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari regolari.

12

La sanatoria di una colf o di una badante extracomunitaria presuppone un contratto con un orario minimo?

Sì, per firmare il contratto di soggiorno – come previsto dalla legge sull'immigrazione (decreto legislativo 286/98) – è richiesto un impegno di almeno 20 ore settimanali. Non è possibile raggiungere questo minimo con il concorso di più datori di lavoro (per esempio A regolarizza per 14 ore e B per 6). Il contratto di soggiorno, se si mette in regola un lavoratore clandestino, sarà stipulato allo sportello unico per l'immigrazione. Se invece si regolarizza un extracomunitario regolare, il contratto di soggiorno, modello Q, va trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per assumere la domestica occorre un minimo di reddito Per l'assistenza serve il certificato di invalidità

LE DOMANDE

È POSSIBILE SOSTITUIRE L'ISTANZA PER I «FLUSSI»

Per i lavoratori che sono in Italia in modo irregolare l'iter è solo online Nessun limite quantitativo per le istanze al 1° al 30 settembre sarà possibile presentare la domanda per mettere in regola colf e badanti. Chi aveva presentato domanda in occasione dell'operazione flussi del 2007 e non ha ancora ottenuto risposta può ora proporre l'istanza per regolarizzare il rapporto di lavoro: la procedura di autorizzazione per l'ingresso in Italia decadrà, anche se si terrà conto dei nullaosta già acquisiti.

13

Quanto costa la sanatoria?

I datori di lavoro devono pagare un forfait di 500 euro, che copre in parte i costi della sanatoria, e i contributi all'Inps per i mesi di aprile, maggio e giugno. Il forfait non è deducibile dal reddito e non è restituito nel caso in cui la domanda di regolarizzazione non vada in porto per qualsiasi motivo.

14

Come si deve pagare il forfait? E da quando?

Il forfait va pagato con il modello F24, versamenti con dati identificativi, approvato dall'agenzia delle Entrate (risoluzione 209/E dell'11 agosto). Si tratta di un modello F24 in cui non è prevista la compensazione con crediti nei confronti dell'Erario. È possibile pagare da domani, 21 agosto. Attenzione, però: il pagamento non equivale a una prenotazione. Se non si presenta anche la domanda dal 1° al 30 settembre è come se non si fosse fatto nulla.

15

Come si compila il modello F24?

Va compilato con i dati del datore di lavoro (dati anagrafici e codice fiscale) e con le

informazioni relative al lavoratore: si tratta del codice fiscale o del documento d'identità per gli italiani o i comunitari, delle prime 17 cifre o lettere del passaporto per gli extracomunitari. Il codice è «RINT» per italiani e comunitari, «REXT» per gli extracomunitari, regolari o clandestini. L'anno di riferimento è il «2009», il tipo è «R».

16

Come si paga l'F24?

In banca o in posta. Non è consentito l'home banking (il pagamento online attraverso la propria banca). Il pagamento online è invece possibile tramite l'agenzia delle Entrate, direttamente dal datore di lavoro con la richiesta di un Pin (il codice segreto personale) o tramite gli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, Caf).

17

Come si presenta la domanda di regolarizzazione?

Occorre distinguere: per mettere in regola un lavoratore immigrato clandestino il destinatario è lo sportello unico per l'immigrazione e il canale sarà solo online, attraverso la procedura che verrà messa a punto dal ministero dell'Interno a partire dal 1° settembre. Per far emergere un lavoratore italiano, comunitario o extracomunitario regolare, la domanda va all'Inps, con il modello LD-EM2009.

18

La domanda, in particolare quella per regolarizzare un extracomunitario clandestino, è soggetta a una graduatoria? C'è un numero prefissato di posti?

No, non ci sono graduatorie né un plafond di posti. Saranno accettate tutte le domande regolari (l'errore formale non sarà causa di scarto). L'ordine cronologico verrà seguito dal dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno solo per girare le domande online allo sportello unico. Il sistema informatico controlleràse il datore di lavoro ha presentato più domande rispetto a quanto mansentito (massimo tre, per una colf e per due badanti): quelle in eccesso verranno «cestinate», secondo l'ordine di presentazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROCEDURA/1

RICEVUTA PROTETTA CON CODICI ANTI-TRUFFA

a domanda per mettere in regola uno straniero clandestino può essere fatta solo online, attraverso il ministero dell'Interno, che promette un servizio di aiuto accessibile sempre dal sito (www.interno.it). Vediamo quali sono le particolarità.

19

Se non si ha a disposizione un collegamento Internet a chi ci si può rivolgere per la domanda di sanatoria di un immigrato clandestino?

Nella circolare del 7 agosto i ministeri dell'Interno e del Lavoro hanno specificato che è stata raggiunta un'intesa con l'Anci, l'associazione dei comuni: quelli già abilitati per le pratiche dei ricongiungimenti familiari lo sono, in automatico, anche per la nuova procedura. Oltre che in comune, si potrà chiedere ai patronati, ai sindacati e ai consulenti del lavoro, che hanno già una convenzione con il ministero dell'Interno.

20

È già nota la procedura del ministero dell'Interno?

La procedura verrà resa disponibile nei prossimi giorni. In ogni caso, i ministeri dell'Interno e del Lavoro hanno messo in evidenza alcuni passaggi: il sistema informatico, una volta ricevuta la domanda, manderà un'email all'indirizzo segnalato nel modulo. L'email «certifica» la data della richiesta. La ricevuta, invece, sarà resa disponibile in un'area protetta nel sito del ministero dell'Interno (www.interno.it). La ricevuta sarà disponibile entro 72 ore dal ricevimento della email di conferma.

21

Che cosa occorre fare della ricevuta?

La ricevuta va conservata dal datore di lavoro. Una copia dovrà essere consegnata al lavoratore per provare che è stata presentata la domanda di emersione.

22

Inviata la domanda e stampata la ricevuta che cosa bisogna fare?

Occorre attendere la convocazione dello sportello unico. Il ministero dell'Interno ha promesso che l'esame di tutte le domande si dovrebbe concludere in un anno.

23

Quali controlli deve fare lo sportello unico per l'immigrazione?

Prima di tutto chiede alla questura se ci sono motivi che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno. Infatti, è esclusa la possibilità di sanatoria per gli immigrati oggetto di provvedimento di espulsione, che risultino condannati, anche in modo non definitivo, e per coloro che sono segnalati – anche in base a convenzioni internazionali – per la non ammissione nel nostro Paese.

24

E poi che cosa succede?

Lo sportello unico convoca le parti e verifica le informazioni contenute nella domanda rispetto ai documenti che vanno presentati: la dichiarazione dei redditi 2009, se si vuole regolarizzare la colf; la certificazione medica nel caso della badante. Inoltre, andrà presentato il modello F24 per provare il pagamento dei 500 euro e la ricevuta della domanda, che ha codici identificativi univoci, per evitare falsificazioni. Occorre portare anche una marca da bollo di 14,32 euro. La documentazione incompleta potrà essere integrata.

25

Che cosa succede se non ci si presenta allo sportello unico?


Se non ci si presenta senza motivo la domanda verrà archiviata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allo sportello unico si dovrà presentare il modello F24, insieme al certificato medico o alla dichiarazione dei redditi

La colf italiana

Carla Angelici approfitterà della possibilità di mettere in regola colf e badanti irregolari per assumere Maria Cannata, che da tempo le dà una mano per la gestione della casa. Carla compilerà la sezione dedicata al contribuente con i suoi dati anagrafici e con il suo codice fiscale. Nella parte riservata all'Erario riporterà il codice fiscale della lavoratrice, contrassegnata dal codice RINT, e dovrà pagare 500 euro. L'F24 va firmato



La colf extracomunitaria

Beniamino Pozzi deve mettere in regola una collaboratrice domestica extracomunitaria. Nella parte dell'F24 relativa al contribuente, Beniamino dovrà riportare i suoi dati anagrafici e il suo codice fiscale. Nella sezione relativa all'Erario dovrà riportare i primi 17 caratteri del passaporto e indicare il codice REXT. Il saldo dell'F24, che va anche firmato, sarà di 500 euro



Le due badanti extracomunitarie

Francesco Florio deve assumere due badanti extracomunitarie per i genitori. L'"aspirante" datore dovrà indicare i suoi dati anagrafici e il suo codice fiscale. Nella parte relativa al versamento dovrà compilare due righi del modello F24, riportando il numero del passaporto delle due lavotarici, contrassegnate con il condice REXT. Dovrà pagare 500 euro per ogni badante, per un saldo di 1.000 e dovrà firmare l'F24

500.00 500.00

1000 00

EURO

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

dati anagrafici FLORIO FRANCESCO

2 5 1 0 1 9 6 4 M MESSINA

DOMICILIO FISCALE BARI B A Via Mazzini, 23

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

PF24T1 826A3331578 REXT 2009 PH2735 P82476314PP REXT 2009

LA PROCEDURA/2

IL PERMESSO DI SOGGIORNO VA CHIESTO ALLA POSTA

e la verifica allo sportello unico per l'immigrazione va a buon fine, il datore di lavoro e il lavoratore immigrato clandestino dovranno firmare il contratto di soggiorno (si veda alle pagine 15 e 16). Non ci sarà alcun passaggio per il visto al ministero degli Esteri, perché il lavoratore è già in Italia. A questo proposito – ricorda il Vademecum della Fondazione studi dei consulenti del lavoro – la data di ingresso deve essere precedente al 1° aprile 2009.

26

Firmato il contratto di lavoro allo sportello unico, che altro deve fare il datore di lavoro?

Allo sportello unico ci sarà anche l'assistenza di personale dell'Inps, in modo che si possa effettuare facilmente, la comunicazione di assunzione (modello LDEMo9extraUE), disponibile da ottobre 2009 sul sito dell'Inps. La comunicazione va effettuata entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno.

27

Eil lavoratore che cosa deve fare?

Dovrà fare domanda di permesso di soggiorno alla Posta. la domanda costa 70 euro, oltre a un contributo che verrà fissato tra 80 e 200 euro.

28

Come va presentata la domanda all'Inps per la regolarizzazione di un lavoratore italiano, comunitario o extracomunitario?

Il modello LD-EM2009 (si veda l'esempio di compilazione alle pagine 12, 13 e 14) può essere presentato attraverso: il contact center al numero 803 164; la procedura

online collegandosi al sito www.inps.it – Moduli – Aziende e Contributi; gli sportelli dell'Inps, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro; raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

29

Quando si perfeziona la domanda all'Inps?

L'Inps dovrà verificare il pagamento del forfait di 500 euro (che servono anche per coprire i contributi previdenziali per il periodo aprile-giugno 2009) e la rispondenza dei dati dichiarati nella domanda. Fatti questi controlli, l'Inps iscriverà il rapporto di lavoro (il modello LD-EM2009 funziona anche come comunicazione di assunzione).

30

Ci sono adempimenti aggiuntivi per la regolarizzazione di un extracomunitario regolare?

Sì. Il contratto di soggiorno (modello Q) che va inviato allo sportello unico per l'immigrazione.

31

Se si vogliono sanare anche periodi di lavoro nero precedenti al 1° aprile, che cosa si deve fare?

Chi ha indicato nella denuncia di emersione che il rapporto di lavoro è iniziato prima dell'aprile 2009 o chi ha indicato la data del 1° aprile sulla domanda di emersione, ma poi vuole sanare anche periodi precedenti, dovrà compilare il modello Inps LD15-ter. La prescrizione, si ricorda, è quinquennale. Non si sa ancora quanto costerà la sanatoria dei periodi pregressi.

32

Come dovranno essere pagati i contributi per i periodi successivi al 30 giugno?

L'Inps fornirà ai datori di lavoro emersi dei bollettini prestampati con il calcolo dei contributi in base all'orario e all'inquadramento indicati nella dichiarazione e nel contratto di soggiorno. Invierà anche bollettini in bianco che potranno essere utilizzati in caso di variazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'immigrato deve pagare 70 euro e una quota aggiuntiva ancora da definire compresa tra 80 e 200 euro

La compilazione per l'Inps

Nella sezione 1 della dichiarazione di emersione – che può essere presentata all'Inps, dal 1° al 30 settembre, dai datori che al 30 giugno 2009 impiegavano in nero da almeno tre mesi un lavoratore italiano, comunitario o extracomunitario con regolare permesso di soggiorno – vanno indicati i dati anagrafici del datore di lavoro che può essere una persona fisica o la denominazione della comunità

xxxxxxxxxxx MILANO ALL'UFFICIO INPS DI DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO Dichiaro che il seguente rapporto di lavoro è denunciato ai sensi dell'art. 1-ter L.102/2009. ESTREMI DEL PAGAMENTO Data (gg/mm/aaaa) 27/08/2009 __ Importo totale versato 500,00 ____ Codice banca / poste / agente della riscossione: Azienda D060751046300000027358 CAB / Sporte llo BA080 Sezione 1 - Datore di lavoro Datore di lavoro persona fisica PAOLO COGNOME ROSSI NOME CODICE FISCALE (1) RSSPLA50A27A479X NATO/A IL GG/MWAAAA 27 01 1950 COMUNE O STATO DI NASCITA indicare il comune anche per le frazioni PROV. NAZIONALITA' IT SESSO M∭ F PROFESSIONE GEOMETRA Datore di lavoro persona giuridica DENOMINAZIONE DELLA COMUNITA' RELIGIOS A O CONVIVENZA MILITARE CODICE FISCALE Indirizzo di residenza del datore di lavoro VIA, PIAZZA, LARGO ecc... e N. CIV. Via Napoli, 37 FRAZIONE COMUNE indicare il comune anche per le frazioni MILANO PROV. 20124 CAP TELEFONO* 023527930 CELLULARE* FAX* E-MAIL* rossi@tin.it Indirizzo presso il quale inviare comunicazioni (2) PRESSO VIA. PIAZZA, LARGO ecc... e N. CIV. FRAZIONE COMUNE indicare il comune anche per le frazioni PROV. TELEFONO* * Dati facoltativi

La compilazione per l'Inps

Nella Sezione 1 deve essere indicato l'eventuale indirizzo presso il quale si svolge il rapporto di lavoro, solo se diverso da quello indicato come residenza del datore di lavoro. La sezione 2 invece richiede i dati anagrafici del lavoratore. In questo caso, particolare attenzione deve essere riservata agli estremi del permesso di soggiorno, che deve essere in corso di validità e consentire di prestare attività lavorativa.

xxxxxxxxxxx Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro (3) PRESSO ROSSI CESIRA VIA, PIAZZA, LARGO ecc... e N. CIV. Via CAVOUR 17 FRAZIONE COMUNE indicare il comune anche per le frazioni MILANO CAP 20170 TELEFONO* 023749536 PROV. MI Documento di identità TIPO DOCUMENTO C. Identità NUMERO Q2739170 RILASCIATO DA COMUNE DI MILANO SCADENZA 05 09 11 Sezione 2 - Lavoratore Lavoratore COGNOME STELUTA NOME MARIA CODICE FISCALE (1) STLMRA71B45Z129I NATO/A IL GG/MWAAAA 05 02 1971 COMUNE O STATO DI NASCITA indicare il comune anche per le frazioni ROMANIA SESSO M X PROV. CITTADINANZA RUMENA COGNOME DEL CONIUGE* Documento di identità NUMERO RS137211 TIPO DOCUMENTO Passaporto RILASCIATO DA SCADENZA 01 01 2010 ROMANIA Indirizzo VIA, PIAZZA, LARGO ecc... e N. CIV. Via Oberdan FRAZIONE CAP 20129 PROV. MI COMUNE indicare il comune anche per le frazioni MILANO TELEFONO* CELLULARE* 0254012713 Estremi del permesso di soggiorno (solo per lavoratori extracomunitari) TIPO DOCUMENTO TIPO DI PERMESSO RILASCIATO DALLA QUESTURA DI NUMERO DOCUMENTO SCADENZA gg/mm/aaaa * Dati facoltativi

La compilazione per l'Inps

I dati che caratterizzano il rapporto di lavoro (durata, retribuzione, orario) sono indicati nella sezione 3; l'Inps provvederà all'invio dei bollettini precompilati in base a questi dati. La sezione 4 interessa i lavoratori legati al datore

di lavoro da vincoli di coniugio, di parentela o di affinità. La sezione 5 è riservata all'eventuale rapporto di lavoro «ripartito», ossia l'impegno che due lavoratori assumono solidarmente per rendere un'unica prestazione.

					xxxxx	xxxxxxx
01	1950					
Sezione 3 - Assunzione						
DATA INIZIO gg/mm/aaaa (4)	01 0	4 2009	DATA FINE gg	g/mm/aaaa (5)	/ /	/
COLF (6) X BADANT	E (6)	ORE S	ETTIMANALI (7)	40		
RETRIBUZIONE / COMPENSO !	MENSILE (8	()	RET	RIBUZIONE ORA	ARIA (8)	6,10
0		,				
Sezione 4 - Questionario						
Il lavoratore svolge servizio continua	to e fruisce	e di vitto e allog	gio ?		X NO	
Il datore di lavoro è il coniuge del lav	oratore?			SI	χ_{NO}	
Il datore di lavoro è parente o affine in caso affermativo specificare il rapporto di p sorella, cognato, suocreo, nuora, zio, nonno, i	arentela o di	affinità (genitore, fi	glio, fratello,	SI	X no	
Il datore di lavoro è invalido di guerra civile o cieco civile, con indennita' di	a o del la vo	oro o mutilato o	invalido	SI	X _{NO}	
	1 0	mamento: (10)			X NO	
Il lavoratore abita con il datore di lav						
Il datore di lavoro e' sacerdote secol	are di culto	cattolico ? (9)		SI	X no	
Sezione 5 - Contratto di lavoro rip	artito					
CODICE FISCALE DEL LAVO	ORATRE C	COOBBLIGATO	(3)	/		
N. B.: in caso di assunzione con contratto di lavoratore coobbligato.	di lavoro ripa	rtito (art. 41 d.lgs				ne per ogni
data Firn	na del dator	e di lavoro (11) (Ros	ssi Cesir	a	
Dichiarazione di responsabilita			.=/			
Mi impegno a comunicare all'Inps quals		ne dovesse inter	venire nella situazio	ne certificata ent	ro trenta gio	rni dall'av-
venuto cambiamento.					ao ao ma gio	
Sono inoltre consapevole che le amm	inis tra zioni	sono tenute a c	ontrollare la veridic	ità delle autoces	tificazioni in	cluse nella
domanda e che, in caso di dichiarazioni						
Dichiaro che le notizie fornite in questo i	nodulo rispo	ondono a verità e	sono consapevole o	lelle conseguenz	e civili e per	ali pre vis te
per chi rende attestazioni false.			Dog	ci Cocir	2	
data Firn	na del dator	e di la voro (11) (Ros	SSI CESII	a 	
			/			
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, sensibili e giudiziari, raccolti attra verso la compi nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di s va su base sanitaria.	, in qualità di T lazione del pro	itolare del trattamen esente modulo, sara	to, la informa che tutti i o nno trattati in osservanz	dati personali che la a dei presupposti e	de i limiti stabili	ti dal Codice,
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizz logiche strettamente correlate alle finalità per le svolgono attività strumentali per conto de ll'Inps e le sul sito www.inps.it.	quali sono rac operano in qu	colti; eccezionalme nalità di Responsabil	nte potranno conoscere i designati dall'Istituto. Il	i suoi dati altri sogge loro elenco complet	etti, che fornisc o ed aggiornat	ono servizi o o è disponibi-
I suoi dati personali potranno essere comunicati, di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Il conferimento dei dati è obbligatorio e la manci L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà	Enti o Casse o ata fornitura p	di previdenza obblig: otrà comportare imp	atoria. ossibilità o ritardi nella d	lefinizione dei proce	dimenti che la	riguardano.

IL MODELLO «Q»

CONTRATTO DI SOGGIORNO A PERCORSO PREDEFINITO

Silvia Bradaschia Tommaso Siracusano

va stipulato e inviato solo se il lavoratore extracomunitario da regolarizzare è presente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità. Non sarà, invece, necessario in caso di possesso di altro titolo di soggiorno che consente il lavoro subordinato. Nei casi di sanatoria di lavoratore irregolare la procedura telematica prevede la firma del contratto di soggiorno alla convocazione delle parti allo sportello unico.

Il permesso per lavoro subordinato

Il datore di lavoro domestico che intende regolarizzare un lavoratore in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato è tenuto a un adempimento aggiuntivo: dopo aver presentato la domanda di emersione all'Inps con modello LD-EM2009 dal 1° al 30 settembre, deve predisporre anche il contratto di soggiorno (modello Q) da inviare con raccomandata A/R allo sportello unico competente per località di impiego del lavoratore. È, infatti, la località di impiego del lavoratore che rileva ai fini della competenza dello sportello unico. Si potrebbe verificare l'ipotesi dell'assunzione da parte del figlio, che diventa datore di lavoro, di un'assistente per prestare le cure alla madre che risiede in una provincia diversa. Nella ricevuta, oltre al nome del datore, va riportato anche il nome del lavoratore, per consentire eventuali accertamenti degli uffici.

Questo adempimento – in generale da effettuare entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro (articolo 36-bis, regolamento di attuazione del Dpr 394/99) – si ritiene validamente assolto se effettuato comunque entro il 30 settembre 2009.

In base all'articolo 5 bis del decreto legislativo 286/98 (Testo unico sull'immigrazione) il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra datore e prestatore di lavoro cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea deve riportare:

■ la sistemazione alloggiativa del lavoratore, l'eventuale locazione e decurtazione dallo stipendio (con l'importo previsto);

l'impegno al pagamento da parte del datore delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di espulsione;

l'impegno a comunicare ogni variazione che riguarda il rapporto di lavoro;

■ le condizioni contrattuali applicate (contratto di categoria, livello, mansioni, orario non inferiore a 20 ore settimanali, retribuzione da contratto collettivo, durata del rapporto);

gli estremi del permesso di soggiorno in possesso del lavoratore.

Sono poi presenti nel modello Q: la dichiarazione di regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi dovuti per il restante personale eventualmente occupato e l'impegno a non risolvere il rapporto di lavoro, se non per motivi di legge o di contratto prima della scadenza prevista.

Gli esonerati

Per i titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), invece, non è necessario inviare il modello Q né all'atto dell'assunzione né successivamente: si tratta di un titolo di soggiorno a tempo indeterminato. E l'obbligo non sussiste nemmeno per i lavoratori titolari di permesso di soggiorno per motivi diversi da quello di lavoro subordinato, che consente lo svolgimento di attività lavorativa (ad esempio permesso per ricongiungimento familiare, motivi umanitari o asilo). La predisposizione del contratto di soggiorno, su richiesta del lavoratore, avverrà solo in caso di conversione del permesso per lavoro.

Il clandestino

Diversa ancora l'ipotesi di richiesta di emersione per un lavoratore domestico extracomunitario irregolarmente presente in Italia. In questo caso il contratto di soggiorno verrà firmato allo sportello unico, dopo che il datore avrà inviato la domanda telematica al ministero del Lavoro con la procedura attiva dal 1° al 30 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanno indicati l'alloggio e le condizioni Va specificato l'impegno per le spese di rimpatrio

Il contratto

In basso riportiamo tre sezioni del contratto di soggiorno (articolo 5 bis del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche) su modello Q per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di un lavoratore in

possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di lavoro subordinato. Le sezioni prescelte sono corredate da indicazioni per una corretta compilazione

È la località d'impiego del lavoratore, infatti, che rileva ai fini della competenza dello Sportello Unico. L'ipotesi più frequente che potrebbe verificarsi è l'assunzione da parte del figlio che diventa datore di lavoro di un'assistente per prestare le cure alla madre residente in una provincia diversa dalla sua
:
Sportello Unico per l'Immigrazione di
soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.
I dati da indicare devono trovare rispondenza con quanto dichiarato all'autorità di Pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico sull'immigrazione.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IL DATORE DI LAVORO DICHIARA: 1. LA SUSSISTENZA DEL LA SEGUENTE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA: Comune n. CAP prov. condizione alloggiativa: convivente in locazione al canone mensile di € a carico del datore di lavoro Decurtazione dello stipendio SI NO Der l'importo di € 2. DI IMPEGNARSI, NEI CONFRONTI DELLO STATO, AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER IL RIENTRO DEL LAVORATORE NEL PAESE DI PROVENIENZA; 3. DI IMPEGNARSI A COMUNICARE OGNI VARIAZIONE CONCERNENTE IL RAPPORTO DI LAVORO.
Si tratta dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di espulsione
Dichiara inoltre: a) che alla data della presente comunicazione i dipendenti in forza presso l'unità operativa di impiego del lavoratore sopra indicato sono di cui apprendisti con contratto di formazione/inserimento; lavoratori non appartenenti all'UE; di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi dovuti per il personale occupato; ci di non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale ne di aver attualmente in forza lavoratori in C.I.G. aventi qualifica corrispondente a quella di assunzione del lavoratore non appartenente all'UE; di che il rapporto di lavoro non sarà risolto, se non per motivi di legge o di contratto prima della scadenza prevista; e) che non ricorrono i divieti di cui all'art. 3 del Dlgs n. 368/2001.
i
Questa parte non interessa il datore di lavoro domestico, nemmeno nel caso di regolarizza zione. Il modello "Q" infatti è predisposto per la generalità dei rapporti di lavoro.



Venerdì 21 Agosto 2009

2/2 LA SANATORIA PER COLF E BADANTI

- Le regole contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro domestico
- Le conseguenze fiscali e previdenziali dell'emersione
- Gli effetti civili della regolarizzazione: dalla scuola al matrimonio



SOMMARIO

ADEMPIMENTI L'ospitalità obbliga 19 ad avvertire la questura **LO STIPENDIO** Il contratto disciplina 21 l'assistenza notturna **COLLABORATORI** La lettera fa da accordo 21 **EMERSIONE** Orario minimo di 20 ore **24 PREVIDENZA** Il rimpatrio non intacca 26 i diritti maturati **FISCO** Un tetto ai contributi 27 deducibili dal reddito I SERVIZI Alla scuola dell'obbligo 29 senza esibire il permesso LE NUOVE REGOLE I clandestini non possono 30 contrarre matrimonio LO STATUS

In edicola



Un instant book sulle misure contro la crisi

■ In edicola con «Il Sole 24 Ore», a 6,90 euro più il prezzo del quotidiano, l'instant book sulla manovra. Sotto esame le principali novità: dalla Tremonti-ter per favorire gli investimenti allo scudo fiscale, dalla sanatoria delle colf alle novità che riguardano le pensioni e il lavoro. Il fascicolo dedica, poi, alcuni approfondimenti anche alle disposizioni che sono state introdotte con la legge Comunitaria. Il volume consente ai lettori di compiere un viaggio all'interno della manovra e di comprendere le scelte messe in campo dal legislatore. A guidare il lettore gli articoli degli esperti del Sole 24 Ore, oltre a una serie di tabelle e grafici destinati a rendere più comprensibili le disposizioni che sono state inserite nel provvedimento.

Online

Colf e Badanti Le regole sulla sanatoria



II 20 e il 21 agosto in edicola con II Sole 24 ORE

Possibile inviare le domande sulla regolarizzazione

■ Esperti al lavoro sulla regolarizzazione di colf e badanti. Da ieri, infatti, è possibile inviare i propri quesiti sulla sanatoria agli esperti del Sole 24 Ore. Per spedire le richieste di chiarimento occorre accedere a un'area dedicata alla sanatoria partendo dal sito del Sole 24 Ore. Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicate sulle pagine del Sole 24 Ore, a partire da lunedì 24 agosto.



www.ilsole24ore.com

PER SAPERNE DI PIÙ

www.lavoro.gov.it	→
www.inps.it	→
www.interno.it	→
www.consulentidellavoro.it	->

LA SANATORIA PER COLF E BADANTI/2

Più difficile diventare

cittadini italiani

31

"*24 ORE

INSERTO A CURA DI Andrea Carli, Maria Carla De Cesari TESTI DI Silvia Bradaschia, Maria Rosa Gheido, Giuseppe Rodà, Tommaso Siracusano, Virgilio Villanova

Seconda puntata. La prima parte della Guida è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri, giovedì 20 agosto

ADEMPIMENTI

L'OSPITALITÀ OBBLIGA AD AVVERTIRE LA QUESTURA

Silvia Bradaschia Tommaso Siracusano

L'ospitalità o la concessione di un alloggio al lavoratore domestico extracomunitario comportano un obbligo aggiuntivo per il datore di lavoro che intenda accedere alla regolarizzazione di settembre. Si tratta della dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza da effettuare entro 48 ore

Le comunicazione è disciplinata dall'articolo7 del testo unico sull'immigrazione ed è obbligatoria per chiunque a qualsiasi titolo dia alloggio, ovvero ospiti uno straniero extracomunitario o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia.

Nell'ambito della sanatoria prevista per il lavoro domestico che partirà il 1° settembre, il datore che si trova in questa situazione deve fare una comunicazione aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie previste dalla nuova procedura per la regolarizzazione.

Si tratta di un'ipotesi abbastanza frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri, anche per la necessità di presenza costante in famiglia dovuta all'assistenza di persone non autosufficienti o con handicap.

La decorrenza delle 48 ore per l'invio della comunicazione alla pubblica sicurezza varia a seconda della regolarità o meno della presenza in Italia del lavoratore.

Ciò in quanto questa differenza di status determina il tipo di procedura da seguire per l'invio della domanda di regolarizzazione (Inps o ministero dell'Interno).

Nel caso di un lavoratore extracomunitario presente in Italia in possesso di un titolo di soggiorno che consenta il lavoro subordinato (per esempio: lavoro autonomo, motivi familiari, studio, carta di soggiorno) la domanda per sanare la sua posizione lavorativa irregolare va presentata all'Inps dal 1° al 30 settembre, come avviene per i lavoratori italiani e comunitari in genere.

In questo caso le 48 ore dovrebbero decorrere dalla data di invio all'Inps del modello LD-EM2009. Si ritiene, però, possibile che, trattandosi di una regolarizzazione, l'obbligo di comunicare l'ospitalità alla Ps possa essere validamente assolto nel periodo che va dal 1° al 30 settembre, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda all'Inps.

Questo in analogia con il contratto di soggiorno (modello Q), così come richiamato dalla circolare Inps 101/09.

Nel caso, invece, di presenza irregolare in Italia del lavoratore, il datore di lavoro procederà con la domanda telematica allo sportello unico per la necessità del rilascio del permesso di soggiorno che sani la situazione pregressa. In questo caso, le 48 ore previste come termine di presentazione della comunicazione alla Ps, si ritiene decorrano dalla data della firma del contratto di soggiorno allo sportello unico, quindi solo a pratica definita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazione del datore entro le 48 ore successive alla firma del contratto di soggiorno

Avviso alle autorità di pubblica sicurezza

Fonte	Articolo 7, Testo unico Immigrazione
Modello	Comunicazione autorità di Pubblica sicurezza
Contenuto	■ Dati delle parti
	Estremi documenti di identificazione
	Ubicazione immobile
	■ Titolo della cessione
	■ Decorrenza della cessione/ospitalità
Allegato	Copia documento d'identità del denunciante
Tempi	48 ore
Decorrenza dei termini	Dal 1° al 30 settembre per lavoratori in possesso di regolare titolo di soggiorno
	48 ore dalla stipula del contratto soggiorno in Utg per irregolari
Sanzione	Amministrativa da 160 a 1.100 euro (si intende sanata da regolarizzazione)

La comunicazione

anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
All'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza - Sindaco di
Extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno "lungo" (ex carta di soggiorno), extracomunitario in possesso di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario Circolare Inps n. 101/2009: convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) El'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
Extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno "lungo" (ex carta di soggiorno), extracomunitario in possesso di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario Circolare Inps n. 101/2009: Convent, seminari) e le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegie convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Dichiera di aver ceduto ovvero dalo in godimento allo alla stranierola - apolide solto generalizzalo a decorrere dal
Extracomunitario in possesso di per stracomunitario in possesso di carta di soggiorno (l'ungo" (ex carta di soggiorno) extracomunitario in possesso di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario Circolare Inps n. 101/2009: convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicapati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convititi (perché la convivenza non è fine a se set ses, ma è abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia di presenza
Circolare Inps n. 101/2009: Convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Dichiara di aver cedulo ovvero dalo in godimento allo/alla straniero/a - apolide sotto generalizzato a decorrer dal un bene immobile sito nel Comune di In via/p.za no n' mome a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Dichiara di aver cedulo ovvero dalo in godimento allo/alla straniero/a - apolide sotto generalizzato a decorrer dal un bene immobile sito nel Comune di In via/p.za no n' mome a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Dichiara di aver cedulo ovvero dato in godimento allo/alla straniero/a - apolide sotto generalizzato a decorrer dal un bene immobile sito nel Comune di In via/p.za no n' malo/a a () ii nvia/p.za no n' malo/a a () ii nvia/p.za no n' mesidente a () ii nvia/p.
extracomunitario in possesso di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario Circolare Inps n. 101/2009: convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
in Via/Piazza
Circolare Inps n. 101/2009: convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Dichiara di ospilare lo/la straniero/a - apolide sotto generalizzato dal
Circolare Inps n. 101/2009: convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Dichiara di ospitare lo/la straniero/a - apolide sotto generalizzato dal
convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Dichiara di aver ceduto ovvero dato in godimento allo/alla straniero/a - apolide sotto generalizzato a decorrere dal un un bene immobile sito nel Comune di la via/p.za nºº Dichiara di aver ceduto ovvero dato in godimento allo/alla straniero/a - apolide sotto generalizzato a decorrere dal un un bene immobile sito nel Comune di la via/p.za nºº Dichiara di aver ceduto ovvero dato in godimento allo/alla straniero/a - apolide sotto generalizzato a decorrere dal un un bene immobile sito nel Comune di la via/p.za nºº Dichiara di aver ceduto ovvero dato in godimento allo/alla straniero/a - apolide sotto generalizzato a decorrere dal un un bene immobile sito nel Comune di la via/p.za nºº Cognome Nome sesso cittadinanza nato/a a () il via/p.zza nato/a a () il via/Piazza nato/a a () il via/Piazz
Conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e conviti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Dichiara di aver ceduto ovvero dato in godimento allo/alla straniero/a - apolide sotto generalizzato a decorrere dal un un bene immobile sito nel Comune di le l'iva/p.za non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Dichiara di aver ceduto ovvero dato in godimento allo/alla straniero/a - apolide sotto generalizzato a decorrere dal un un bene immobile sito nel Comune di le l'in via/p.za non è me sesso cittadinanza nato/a a (non vivenza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
comandi, stazioni), le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
(orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
il cui fine è prevalentemente assistenziale), le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a bambini, anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
anziani e ragazze madri, le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
le convivenze di sacerdoti anziani. Non ammessi, i collegi e convitti (perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Cognome Nome sesso cittadinanza nato/a a () il residente a () in Via/Piazza dal luogo di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
(perché la convivenza non è fine a se stessa, ma è abbinata a finalità educative) Cognome Nome sesso cittadinanza nato/a a () il residente a () in Via/Piazza no nato/a a () il residente a () in Via/Piazza no nato/a a il Permesso di Soggiorno no nil. da il lestero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
à se stessa, ma e abbinata a finalità educative) È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
nato/a a
È l'ipotesi più frequente proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
proprio nel caso di lavoratori stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
stranieri sia per la distanza dal luogo di lavoro a quello della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
della loro originaria residenza all'estero, sia per la necessità di presenza costante in famiglia
di presenza costante in famiglia
di presenza costante in famiglia
dovuta all'assistenza di persone non autosufficienti
o con handicap Data Firma del/la dichiarante
Not accordi lavavatava alandastina
Nel caso di lavoratore clandestino, si ritiene possano essere
validamente indicati gli estremi
della domanda di sanatoria. Ricordiamo che il Pds sarà rilasciato
solo in quella sede a conclusione la presente comunicazione di cui all' art. 7 del d. lgs. 25/07/1998, n.286 registrata al nr
dell'iter previsto e che le 48 ore

LO STIPENDIO

IL CONTRATTO DISCIPLINA L'ASSISTENZA NOTTURNA

Maria Rosa Gheido

Nulla vieta che il contratto di lavoro domestico si svolga a tempo parziale. Il contratto collettivo di lavoro, del resto, non pone vincoli, né minimi né massimi, di orario. Un minimo di 20 ore è tuttavia richiesto se il lavoratore è cittadino extracomunitario, quale fattore di garanzia a che lo stesso tragga, dalla sua attività, un reddito minimo per vivere.

Il contratto collettivo prevede, invece, una particolare forma di part time può essere stipulata con lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super (si veda la tabella di pagina 23) nonché con studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni che frequentano corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici. Possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali.

L'orario e la sua distribuzione devono tenere conto delle esigenze che hanno portato all'introduzione di questa particolare tipologia contrattuale e devono, pertanto, collocarsi in una delle seguenti fasce:

- a) interamente collocato tra le 6 e le 14;
- b) interamente collocato tra le 14 e le 22;
- c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

Qualunque sia l'orario osservato entro il limite di 30 ore, a questi lavoratori spetta la seguente retribuzione mensile:

- ■livello B: 517,75 euro;
- ■livello BS: 543,64 euro;
- ■livello C: 600,59 euro.

Va ricordato che eventuali prestazioni lavorative che eccedono l'orario effettivo di lavoro concordato nella lettera di assunzione, comunque collocate all'interno

Per i collaboratori familiari

LA LETTERA FA DA ACCORDO

l articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 febbraio 2007 prevede che, tra le parti, venga stipulato un contratto di lavoro (la lettera di assunzione).

Tra le informazioni da riportare: la data dell'inizio del rapporto di lavoro; il livello di appartenenza nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone, l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1° marzo 2007, nella ex terza categoria.

Vanno poi indicati: la durata del

periodo di prova; l'esistenza o meno della convivenza; la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro.

Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza, purché in costanza di rapporto di lavoro.

Va anche indicata la durata dell'orario di lavoro (e sua distribuzione); l'eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro; la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata.

Va segnalata la retribuzione pattuita; il luogo della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte); il periodo concordato per la fruzione delle ferie annuali; l'indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore ha diritto di riporre e custodire i propri effetti personali; l'applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.

M. R. G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tutele contrattuali						
Periodo di prova	8 giorni di lavoro effettivo	30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super				
Orario di lavoro	La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti	L'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dispone un massimo di: - 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; - 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi				
Riposi giornalieri e settimanali	Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti	Qualora l'orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo				
Festività nazionali e infrasettimanali	Retribuite	In caso di retribuzione ad ore, le festività sono retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto; se è prestata attività lavorativa, la retribuzione è maggiorata del 60%				
Ferie	Indipendentemente dall'orario, 26 giorni lavorativi	Riproporzionati in caso di rapporto di lavoro iniziato o cessato in corso d''anno				
Straordinario	Salvo casi imprevisti, deve essere chiesto con almeno un giorno di preavviso	Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata: – del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00; – del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00; – del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell'articolo 17				
Malattia	Al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.	Durante i periodi indicati non decorre la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 nella seguente misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto				
Maternità	È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati	Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2009, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: - 6,36 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 7,17 euro; - 7,17 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 7,17 euro e fino a 8,75 euro; - 8,75 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,75 euro - 4,62 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali				

Retribuzione mensile e oraria in base agli inquadramenti

	Importo		Indennità pranzo			Ferie in giorni
Categoria	2009	Tipologia	e/o colazione	Cena	Alloggio	lavorativi
Α	569,52	Lavoratore convivente	1,709	1,709	1,478	26
AS	673,07	Lavoratore convivente	1,709	1,709	1,478	26
В	724,85	Lavoratore convivente	1,709	1,709	1,478	26
BS	776,62	Lavoratore convivente	1,709	1,709	1,478	26
С	828,40	Lavoratore convivente	1,709	1,709	1,478	26
CS	880,17	Lavoratore convivente	1,709	1,709	1,478	26
D	1.035,50	Lavoratore convivente (153,12 € c.s. indennità)	1,709	1,709	1,478	26
DS	1.087,27	Lavoratore convivente (153,12 € c.s. indennità)	1,709	1,709	1,478	26
Α	4,14	Lavoratore non convivente	1,709	1,709	1,478	26
AS	4,87	Lavoratore non convivente	1,709	1,709	1,478	26
В	5,18	Lavoratore non convivente	1,709	1,709	1,478	26
BS	5,49	Lavoratore non convivente	1,709	1,709	1,478	26
С	5,80	Lavoratore non convivente	1,709	1,709	1,478	26
CS	6,10	Lavoratore non convivente	1,709	1,709	1,478	26
D	7,04	Lavoratore non convivente	1,709	1,709	1,478	26
DS	7,35	Lavoratore non convivente	1,709	1,709	1,478	26
В	517,75	Lavoratori articolo 15, comma 2	1,709	1,709	1,478	26
BS	543,64	Lavoratori articolo 15, comma 2	1,709	1,709	1,478	26
С	600,59	Lavoratori articolo 15, comma 2	1,709	1,709	1,478	26
BS	893,12	Personale non infermieristico per discontinue	1,709	1,709	1,478	26
		prestazioni assistenziali rese dalle ore 20 alle ore 8				
CS	1.012,20	Personale non infermieristico per discontinue	1,709	1,709	1,478	26
		prestazioni assistenziali rese dalle ore 20 alle ore 8				
DS	1.250,37	Personale non infermieristico per discontinue	1,709	1,709	1,478	26
		prestazioni assistenziali rese dalle ore 20 alle ore 8				
Unica	598,01	Presenza esclusiva dalle 21 alle 8	1,709	1,709	1,478	26

		n	

Specifica Profili

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi

■ Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa; addetto alla cucina, lavanderia, aree verdi, animali

 Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione

Addetto alla compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; baby sitter

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo

compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza Custode di abitazione privata, giardiniere, autista, cameriere, eccetera

Livello B super

Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti e ai connessi specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità

compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime

Livello C super

Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti

necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro carat- capo giardiniere, istitutore terizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei Governante, maggiordomo, amministratore dei beni di famiglia, capo cuoco,

Personale formato per compiti di elevata professionalità

Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti

dell'articolazione di orario adottata, devono essere retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria. Se, invece, le prestazioni sono collocate temporalmente al di fuori della tipologia prescelta, devono essere compensate con la retribuzione globale di fatto oraria, con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario:

■del 25%, se prestato dalle 6 alle 22;

■ del 50%, se prestato dalle 22 alle 6; ■ del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività nazionali e infrasettimanali.

In quanto conviventi, le prestazioni in natura (vitto e alloggio) sono garantite e valorizzate senza alcuna decurtazione.

Assistenza notturna

Un particolare trattamento economico è previsto per le prestazioni discontinue che possono essere richieste al personale addetto all'assistenza notturna di persone autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati) o non autosufficienti. È lo stesso contratto collettivo a definire «autosufficiente» la persona in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona e alla vita di relazione.

I lavoratori in questione sono inquadrati nel livello:

■ B super, se addetti a persone autosufficienti:

C super, se l'assistenza riguarda persone non autosufficienti:

■ D super, se la persona addetta a soggetto non autosufficiente è fornita di particolare formazione:

A questi livelli corrispondono le seguenti retribuzioni mensili:

■B super: 893,12 euro;

■C super: 1.012,20 euro;

■D super: 1.250,37 euro.

Presenza notturna

Per il personale non convivente, quando l'attività lavorativa sia resa tra le ore 20 e le ore 8, vi è altresì l'obbligo di corrispondere la prima colazione, la cena e un'idonea sistemazione per la notte. Se il lavoratore è convivente, devono essergli in ogni caso garantite 11 ore di riposo consecutivo ogni 24.

Qualora il lavoratore sia assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, qualora la durata della presenza sia interamente ricompresa tra le 21 e le 8, la retribuzione è stabilita in 598,01 euro, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in una sistemazione idonea.

Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste saranno retribuite in modo aggiuntivo, sulla base delle retribuzioni orarie previste per il tipo di prestazione fornita e per il solo tempo effettivamente impiegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emersione vincolata

ORARIO MINIMO DI 20 ORE

Per la legalizzazione di un cittadino extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario di lavoro dichiarato non può essere inferiore a 20 ore mensili.

Lo prevede la lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 ter della legge 102/09, richiamando l'articolo 30-bis, comma 3, lettera c) del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione.

Anche in questo caso viene applicata, quindi, la disciplina che regola la richiesta di nulla osta per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri nell'ambito dei flussi e che richiede, per la stipula del contratto di soggiorno, un orario a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore.

Peraltro, con la circolare n.55 del 2000 il ministero del Lavoro ha chiarito che l'autorizzazione all'ingresso può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti con diversi datori di lavoro, che complessivamente assicurino un'occupazione che garantisca la sufficienza del reddito.

Questo non è possibile nell'ipotesi dell'emersione prevista dall'articolo 1-ter della legge 102/09 che richiede al datore di lavoro che presenta la dichiarazione allo sportello unico l'impegno a rispettare il limite minimo di orario.

M. R. G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I calcoli

ESEMPIO 1

Collaboratore familiare (colf) con meno di 12 mesi di esperienza, non addetto all'assistenza di persone (liv.A), 25 ore settimanali

Paga base contrattuale (vedi tabella) 4,14 euro.

Il contributo orario è pari a 0,97 euro (di cui 0,23 euro a carico del lavoratore), indipendentemente dalla retribuzione in quanto l'orario settimanale supera le 24 ore.

Per il calcolo del costo mensile si considera un numero medio di ore mensili pari a: $25 \times 52 : 12 = 108$

Si è tenuto altresì conto della 13° mensilità, anche se di norma erogata nel mese di dicembre, nonché del trattamento di fine rapporto, seppure senza considerare la rivalutazione annuale. Non deve essere operata alcuna ritenuta fiscale

Retribuzione lorda +	Quota 13ª +	Contributi dovuti +	Di cui a carico del lavoratore (-)	Quota Tfr +	Costo mensile e costo annuo
447,12	37,26	104,76	24,84	35,88	600,16
					per 12 mensilità
					7.201,92

ESEMPIO 2

Assistente a persone non autosufficienti, non formato (livello C-super). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti (badante)

Convivente, viene fornito vitto ed alloggio. Il valore figurativo rileva per il calcolo della 13º e per la determinazione della retribuzione oraria ai fini contributivi (in questo caso non rileva per i contributi in quanto, superando le 24 ore settimanali il valore

del contributo prescinde dall'importo della retribuzione oraria). Non deve essere effettuata alcuna ritenuta fiscale

Elementi retribuzione	Valori Ccnl	Contributi dovuti	Di cui a carico lavoratore (-)	Costo mensile	Costo annuo	
Retribuzione	880,17	0,97 x h.				
Valore vitto (1,709 x 2) x giorni lavorati (26)	Figurativo	234 (54 x 52:12)		0,23 x h 234		
Valore alloggio (1,478) x giorni lavorati (26)	Figurativo					
Totale vitto-alloggio	(127,30)					
13° mensilità (1.007,47 : 12)	83,96					
Quota Tfr (1.091,43:13,5)	80,85					
TOTALI	1.044,98	226.98	- 53,82	1.218,14	14.617,68	

PREVIDENZA

IL RIMPATRIO NON INTACCA I DIRITTI MATURATI

Se il ritorno
nel Paese d'origine
è avvenuto dopo
il 9 settembre 2002
è esclusa
la possibilità
di rimborso

Giuseppe Rodà

Quale sorte tocca alla contribuzione previdenziale versata in Italia dai lavoratori extracomunitari, colf e badanti incluse? Non esiste più la possibilità del rimborso della contribuzione, con la maggiorazione del 5% annuo, versata in Italia a favore dell'extracomunitario quando il rimpatrio definitivo sia avvenuto dopo il 9 settembre 2002.

Inoltre, per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia scatta l'applicazione delle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori. Le prestazioni di sicurezza sociale, infatti, sono regolate dal principio della territorialità dell'obbligo assicurativo, in base al quale i lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali e assistenziali nel Paese in cui svolgono attività lavorativa, in modo da usufruire delle forme di tutela (pensioni di vecchiaia, di invalidità/inabilità, ai superstiti, assegni familiari, indennità di malattia e di maternità e così via) previste per i cittadini dello Stato italiano.

Ai lavoratori extracomunitari si applicano, in base al principio fondamentale della parità di trattamento fra lavoratori stranieri e quelli italiani, le stesse tutele previdenziali e assistenziali garantite ai lavoratori italiani. Con le sole eccezioni, stabilite dalla legge, in particolare nel caso del rimpatrio e dei lavoratori stagionali.

Il rimpatrio

Incaso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può usufruirne indipendentemente dall'esistenza di un accordo di reciprocità al verificarsi del raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del 65° anno di età, anche in deroga al possesso di almeno cinque anni di contribuzione effettiva

previsto per la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema esclusivamente «contributivo». Così ha stabilito la legge 189/02 (entrata in vigore il 10 settembre 2002). L'Inps, con la circolare 45 del 28 febbraio 2003, ha chiarito alcune perplessità legate al «calcolo» applicabile all'extracomunitario in caso di deroga del minimo contributivo.

Ipotesi particolari

I dubbi sono sorti per l'extracomunitario che rientra nel sistema di calcolo completamente retributivo o misto, per quanto riguarda la deroga del minimo contributivo. A questo proposito l'Inps ha precisato che questa deroga contributiva non vale nei casi di liquidazione della pensione con il sistema retributivo o misto anche se l'età resta a 65 anni, anche per le donne.

Altra perplessità riguardava il caso dell'extracomunitario che muore prima del compimento del 65° anno di età. In questo caso spetta oppure no la pensione ai superstiti? L'Inps ha risposto in maniera negativa. La pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità) spetta, quindi, ai superstiti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente quando il decesso dell'extracomunitario si è verificato dopo il compimento del 65° anno di età.

Quanto detto non vale per l'extracomunitario residente in Italia. A lui si applicano le disposizioni in vigore per la generalità dei lavoratori.

I tre sistemi di calcolo

Occorre ricordare che le pensioni attualmente si liquidano con tre sistemi di calcolo:

- completamente «retributivo» a favore dei lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;
- misto (retributivo per i contributi maturati fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelli maturati successivamente);
- esclusivamente contributivo per i neo assunti dal 1° gennaio 1996 in poi privi di contribuzione precedente.

Extracomunitari stagionali

L'articolo 28, comma 2, della legge 189/02 stabilisce per i lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro stagionale il diritto al trasferimento dei contributi all'ente assicurativo dello Stato di provenienza. In caso di successivo ingresso in Italia resta comunque salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO

UN TETTO AI CONTRIBUTI DEDUCIBILI DAL REDDITO

Cristina Odorizzi

La sanatoria di colf e badanti passa anche da considerazioni di carattere fiscale. Nel valutare l'opportunità di regolarizzare queste lavoratrici, infatti, il datore di lavoro deve tener conto degli incentivi fiscali riconosciuti alle persone fisiche in termini di deduzioni/detrazioni di spesa.

Avere una badante o una colfin regola permette, a determinate condizioni ed entro limiti di importo, abbastanza modesti, di portare in deduzione e/o detrazione dal reddito le spese sostenute per stipendi e contributi obbligatori.

Prima di fare qualsiasi conteggio va tenuto presente che, nel migliore dei casi, il risparmio fiscale annuo non supera l'importo di circa 1.079 euro all'anno. Questo importo è stato determinato tenendo conto di due diversi binari, indipendenti fra loro, che il contribuente può utilizzare. Infatti, esiste un beneficio più generale per tutti i collaboratori domestici che sottrae dal reddito complessivo (con il meccanismo della deduzione) i contributi obbligatori fino al limite annuo di 1.549,37 euro. Il risparmio netto che ne deriva è variabile a seconda dell'aliquota Irpef marginale: per esempio per un soggetto con reddito oltre 75mila euro il risparmio può raggiungere 680 euro annui, mentre per un contribuente con reddito fino a 55mila euro il risparmio si riduce a 602 euro.

Un'ulteriore possibilità è quella di detrarre dall'imposta il 19% delle spese per le badanti, solo però a condizione che queste assistano non autosufficienti. Esiste anche qui un limite di spesa pari a 2.100 euro annui e l'ulteriore requisito che il reddito di chi sostiene la spesa non ecceda 40mila euro. Si tratta, quindi, di un risparmio massimo di 399 euro, a prescindere dal livello di reddito.

Le agevolazioni

Di seguito, un'analisi del funzionamento delle due agevolazioni, tenendo presente che la prima è generalizzata mentre la seconda è specifica per tipologia di utenti.

Per quanto riguarda la deduzione di contributi obbligatori, in base a quanto previsto dal Dpr 917/86 (articolo 10, comma 2), sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, fino a 1.549,37 euro annui, i contributi obbligatori per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Il beneficio consiste in una deduzione dal reddito, cioè nella possibilità di sottrarre dal reddito tassabile l'importo dei contributi. Il vantaggio aumenta al crescere del reddito ed è fruibile a prescindere dall'importo del reddito stesso. Anche un soggetto con reddito elevato può quindi operare la deduzione e trarne il massimo beneficio. Molto ampia è poi anche la platea degli addetti presi in considerazione. La norma parla infatti di addetti a servizi domestici e addetti all'assistenza personale o familiare. Si tratta, per esempio, di personale per lavori generici di pulizia o per compiti più specifici come baby-sitter, cuochi, colf, assistenti ad anziani e non autosufficienti, autisti (purché non alle dipendenze di imprese), custodi e giardinieri (purché la casa sia abitata solo dalla famiglia). Non è rilevante l'utente specifico (famiglia, anziano, bambino), purché il datore di lavoro sia un privato e non un'impresa o un professionista.

La deduzione può essere fruita dal datore relativamente ai contributi effettivamente pagati nell'anno ed è limitata alla sola quota a suo carico; non è mai deducibile l'importo di competenza del lavoratore anche se non trattenuto. Considerato che i contributi si versano con cadenza trimestrale entro il 10 del mese successivo, si deducono di norma la rata di gennaio, aprile, luglio e ottobre, nel rispetto del limite di 1.549,37 euro. Il contribuente deve conservare le ricevute di versamento, da esibire in caso di accertamento.

Assistenza a persone non autosufficienti

Per quanto riguarda la detrazione delle spese di assistenza per non autosufficiente, la deduzione dei contributi può essere cumulata con la detrazione delle spese per addetti all'assistenza di non autosufficienti (articolo 15, lettera i-septies, Dpr 917/86). La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta per un proprio familiare (coniuge, figli, genitori, ascendenti prossimi, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani Il massimo
del beneficio
per chi ha
imponibili elevati
Non autosufficienti
con l'aiuto
della detrazione

o unilaterali). Non importa che il familiare sia a carico e/o convivente: per esempio, il figlio che sostiene la spesa per la badante della madre non autosufficiente può detrarre la spesa, anche se la madre non convive e non è a suo carico.

Per applicare la detrazione bisogna individuare il soggetto non autosufficiente, che è quello che non è in grado, ad esempio, di assumere alimenti e all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Va considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa; non sono invece da considerare non autosufficienti i bambini, salvo che siano affetti da patologie. La non autosufficienza deve

risultare da certificazione medica.

Non tutti, però, possono fruire della detrazione pur in presenza del requisito della non autosufficienza. Il beneficio è limitato a chi ha un reddito complessivo fino a 40mila euro. Questo elemento va considerato nel scegliere il soggetto (familiare o assistito) che si fa carico della spesa. Il limite di spesa di 2.100 euro non può essere superato neppure se si sostengono spese per più addetti, anche per persone diverse. Relativamente gli adempimenti va conservata una ricevuta firmata dalla badante con i suoi estremi anagrafici, oltre a quelli di chi effettua il pagamento e del familiare assistito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro generale

Descrizione	Soggetti assistiti	Limite massimo reddito (euro)		
Deduzione contributi	Qualsiasi	Nessuno	1.549	Variabile con reddito
Detrazione spese	Non autosufficienti	40.000,00 annui	2.100,00	399,00

Detrazione spese	Non autosufficienti	40.000,00 annui	2.100,00	399,00	
Esempio A: Badante per non autosufficiente					
Assunzione badante per autosufficiente che ha u			nuta direttamente dal sog	getto non	
Costo annuo badante			11.200,00		
Contributi annui badante a carico datore				1.600,00	
Benefici fiscali spettanti:					
1) Deduzione per contributi (*)			1.549,37 x (27% + 0,90%)		
Importo deduzione				432,27	
2) Detrazione per spesa			2.100 x 19%		
Importo detrazione				399,00	
Totale risparmio			831,27		
Esempio B: Colf per fam	iglia				
Assunzione colf per famiglia in assenza di non autosufficienti. Reddito complessivo datore di lavoro: 25.000,00 euro annui					
Costo annuo colf				11.200,00	
Contributi annui colf a carico datore				1.600,00	
Benefici fiscali spettanti	:				
1) Deduzione per contributi (*)			1.549,37 x (27% + 0,90	0%)	
Importo deduzione				432,27	
2) Detrazione per spesa			_		
Importo detrazione				0,00	
Totale risparmio				432,27	

(*) si assume aliquota addizionale regionale pari allo 0,90%

I SERVIZI

ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SENZA ESIBIRE IL PERMESSO

Virginio Villanova

Per le prestazioni mediche urgenti o per frequentare la scuola dell'obbligo non serve il permesso di soggiorno.

In generale, lo straniero che entra in contatto con la pubblica amministrazione deve esibire il permesso di soggiorno. Al fine di ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati (articolo 6 del decreto legislativo 286/98, modificato dalla legge 94/09). Ma non solo.

Nascite

Per registrare una nascita (registro di nascita - registro dello stato civile) non sarà richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno. Anche lo straniero in clandestinità potrà registrare presso l'anagrafe comunale la nascita del proprio figlio. Si tratta infatti di dichiarazioni rese a tutela del minore.

Cure mediche urgenti e scuola dell'obbligo

L'esibizione del permesso di soggiorno non è richiesta:

- per le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo;
- per le prestazioni sanitarie urgenti, previste dall'articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione
- per la frequenza della scuola dell'obbligo.

Per cure ospedaliere urgenti (articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione) devono intendersi le cure anche ambulatoriali comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio. Sono sempre garantite la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la salute dei minori, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi nonché la cura delle malattie infettive.

Per l'accesso alle prestazioni sanitarie diverse da quelle elencate dall'articolo 35 del

Testo unico (ad esempio cure odontoiatriche ordinarie, controlli oculistici, eccetera) è necessaria l'esibizione preventiva del permesso di soggiorno al medico in servizio nella struttura ospedaliera. Questi, nei casi di irregolarità, deve segnalare il reato di cui è venuto a conoscenza (condizione di clandestinità del paziente) all'autorità giudiziaria.

Frequenza della scuola dell'obbligo

Agli stranieri minorenni, non in regola con le norme del soggiorno, viene comunque garantito l'accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

La legge 296/06 ha portato a dieci anni la frequenza scolastica obbligatoria per i minori di anni diciotto. Il ciclo ordinario di studio si conclude con la frequenza dei primi otto anni di scuola primaria e dei primi due anni di scuola secondaria superiore.

Durante il percorso scolastico obbligatorio, i presidi non potranno richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che si iscrivono presso i loro istituti. L'iscrizione alle classi successive a quelle della scuola dell'obbligo è consentita esclusivamente agli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Stessa sorte per gli stranieri minorenni che intendono frequentare corsi che non rientrano nel percorso scolastico obbligatorio (ad esempio, corsi per cuochi, parrucchieri, organizzati anche da istituti non scolastici) o classi successive a quelle previste dalla scuola dell'obbligo. I presidi dovranno controllare i permessi di soggiorno di tutti gli studenti stranieri che si iscrivono alla classe terza della scuola secondaria superiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La frequenza alle lezioni è garantita ai ragazzi anche se privi dei documenti per l'iscrizione

Tra cure sanitarie e frequenza scolastica

Per le cure sanitarie urgenti non è richiesto il permesso di soggiorno

Per le cure sanitarie non urgenti lo straniero deve esibire il permesso di soggiorno

Per la frequenza della scuola non dell'obbligo è necessario detenere un regolare permesso di soggiorno

LE NUOVE REGOLE

I CLANDESTINI NON POSSONO CONTRARRE MATRIMONIO

L'ufficiale
di Stato civile
verifica il permesso
di soggiorno
al momento
di pubblicazioni
e cerimonia

Matrimoni vietati ai clandestini. Dall'8 agosto, infatti, potranno contrarre matrimonio solo gli stranieri che soggiornano regolarmente nel territorio italiano. Ai clandestini è preclusa la possibilità di utilizzare questo canale per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Questo l'effetto dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato l'articolo 116 del Codice civile.

Le nuove regole

Per contrarre matrimonio l'immigrato extracomunitario deve essere regolarmente soggiornante. Questa condizione deve sussistere sia all'atto della pubblicazione sia al momento della celebrazione del matrimonio.

In assenza di queste condizioni, l'uffi-

ciale di stato civile non può compiere gli atti richiesti (si veda la circolare del ministero dell'Interno n. 19 del 7 agosto 2009).

In particolare, è necessario esibire il permesso di soggiorno. Lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia, infatti, deve esibire il titolo che dimostra la regolare presenza nel territorio italiano, ossia:

- ■permesso di soggiorno;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione europea.

Il timbro

Per i soggiorni di breve durata, invece, e ancora per visite, affari o turismo di durata inferiore a tre mesi (legge 68/07), per i quali non è previsto il rilascio del permesso di soggiorno, viene consentita la possibilità di esibire, in sostituzione, l'impronta del timbro Schengen apposta sul documento di viaggio dall'autorità di frontiera o della copia della ricevuta della dichiarazione di presenza resa al questore entro otto giorni dall'ingresso, ovvero dalla copia della dichiarazione resa in base all'articolo 109 del Regio decreto 773/31 ai gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive.

Vi.Vi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le carte per ottenere il permesso di soggiorno

Tipo di permesso	Documentazione da produrre		
Primo permesso per motivi di lavoro subordinato	1) Contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'Immigrazione		
ai tavoro subordinato	2) Domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'Immigrazione		
	3) Ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno		
Primo permesso di soggiorno	1) Visto d'ingresso		
per ricongiungimento familiare	2) Copia non autenticata del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello unico		
	3) Ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale		
Rinnovo del permesso	1) Copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno		
di soggiorno	2) Copia del permesso di soggiorno da rinnovare		

PIÙ DIFFICILE DIVENTARE CITTADINI

ITALIANI

Sarà più difficile per lo straniero acquisire la cittadinanza italiana. La legge 15 luglio 2009, n. 94, nel modificare la legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha introdotto requisiti più stringenti per la concessione della cittadinanza per matrimonio, quale azione di contrasto verso il fenomeno dei cosiddetti «matrimoni fasulli», celebrati al solo scopo di garantire un regolare permesso di soggiorno a uno straniero presente sul territorio italiano in condizione di clandestinità.

Per raggiungere questo scopo, viene previsto che il rapporto di coniugio non possa essere sciolto prima dell'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza italiana e che la durata del matrimonio copra un periodo minimo di almeno due anni (rispetto ai precedenti sei mesi).

Alla luce delle novità introdotte dal «decreto sicurezza», i tecnici ministeriali hanno aggiornato i modelli per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana (disponibili sul sito www.interno.it, al link «Cittadinanza») a cui dovrà essere allegata la sola documentazione ufficiale a riprova del possesso dei requisiti richiesti dalla legge che non potranno più essere oggetto di autocertificazione da parte dell'interessato come avvenuto fino ad oggi.

Un'altra importante novità introdotta nella procedura è rappresentata dal versamento di un contributo aggiuntivo di 200 euro per le richieste di cittadinanza italiana (per residenza o matrimonio), presentate agli uffici immigrazione delle prefetture. I termini e le modalità del versamento saranno definite sulla base di un accordo che si annuncia imminente tra Poste italiane e ministero dell'Interno.

Vi.Vi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo jus sanguinis

La normativa sul riconoscimento della cittadinanza italiana, è fondata sul principio dello *jus sanguinis*. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che è cittadino per nascita:

- il figlio di padre o di madre cittadini;
- chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

È considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

La cittadina italiana può essere acquisita

- Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione
- Per adozione

la minore età

Durante

- Per beneficio di legge
- Per matrimonio
- Per residenza

Il fattore residenza

Le nuove norme in materia di sicurezza hanno inasprito i requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio. La concessione della cittadinanza italiana al coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano è subordinata al possesso di un duplice requisito:

- lo straniero deve essere legalmente residente in Italia nei due anni successivi alla data del matrimonio (prima erano necessari solo sei mesi).
 Se lo straniero è residente all'estero, l'acquisto della cittadinanza italiana può avvenire solo dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio;
- al momento dell'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza italiana, è necessario che non si siano verificate alcune situazioni: scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, separazione legale dei coniugi.

Il vincolo del matrimonio



Domande presentate dopo l'8 agosto 2009

Criteri stringenti

■ Le nuove disposizioni riducono fortemente, anche per i comunitari, la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per tutte le domande vanno allegati: l'estratto dell'atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia) e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda da presentare in prefettura; il certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda

Istanze per matrimonio

■ Gli extracomunitari che chiedono la cittadinanza per matrimonio devono certificare la regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) dopo il matrimonio nel territorio italiano da almeno tre anni per i residenti all'estero; due anni per i residenti nel territorio italiano; devono presentare lo stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi (la cittadinanza può essere ottenuta dopo 18 mesi dalla presentazione della

domanda per i residenti all'estero o dopo un anno per i residenti in Italia); infine occorre il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

Istanze per residenza

■ Gli extracomunitari che chiedono la cittadinanza di residenza devono presentare la documentazione che attesti la regolarità della residenza in Italia(iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla legge; la documentazione che attesti la composizione del nucleo familiare; il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; la documentazione che attesti redditi percepiti negli ultimi tre anni e dichiarati ai fini fiscali

Contributo di 200 euro

■ Per le istanze per la concessione della cittadinanza italiana presentate dopo l'8 agosto 2009 gli extracomunitari dovranno pagare un contributo aggiuntivo di 200 euro, secondo le modalità che saranno definite sulla base dell'accordo tra Poste Italiane Spa e ministero dell'Interno

L'altra ipotesi

Istanze per la concessione della cittadinanza italiana presentate prima dell'8 agosto 2009

Se risulta scaduto il termine biennale per la conclusione del procedimento (domande presentate prima dell'8 agosto 2007)

Se non risulta scaduto il termine biennale per la conclusione del procedimento (domande presentate dopo l'8 agosto 2007) Si applicano i vecchi requisiti (residenza legale in Italia per almeno sei mesi dopo le nozze e si prescinde dal vincolo di coniugio alla data di concessione della cittadinanza

Si applicano i nuovi requisiti previsti dalla legge 94/2009 (residenza legale in Italia per almeno due anni dopo le nozze e sussistenza del vincolo di coniugio alla data della concessione della cittadinanza)